



Notaio Gioacchino Attaguile

N. 255 del Repertorio

N. 186 della Raccolta

VERBALE DI ADUNANZA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventuno del mese di giugno alle ore diciotto e minuti quaranta.

In Scicli, nel mio studio in via Cristoforo Colombo n.3,

Innanzi a me **Dottor Gioacchino Attaguile**, Notaio in Scicli, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ragusa e Modica,

E' PRESENTE

la Dottoressa **Mililli Martina**, nata a Ragusa il quindici ottobre 1996, domiciliata per la carica presso la sede di cui infra, la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione denominata "FONDAZIONE CONFESERFIDI", con sede in Scicli (RG), via dei Lillà n.24, iscritta nel Registro delle Imprese del Sud Est Sicilia con il R.E.A. n.RG-126207, codice fiscale 01420010884, ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Ragusa al n.176.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, onde redigerne il verbale, alla adunanza del Consiglio di Amministrazione della suddetta Fondazione riunito in questo giorno, luogo ed ora, anche in videoconferenza, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) approvazione del nuovo statuto della Fondazione Confeserfidi;
- 2) varie ed eventuali.

Aderendo alla suddetta richiesta io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'adunanza, ai sensi dell'art.18 dello statuto, la comparente Mililli Martina la quale constata e dà atto:

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata in questo luogo, giorno ed ora, affinché possa svolgersi anche in videoconferenza, come consentito dall'art.16 dello statuto della Fondazione, attraverso modalità tali da consentire al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione e agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con avviso inviato mediante posta elettronica in data quattordici giugno 2024 (duemilaventiquattro) a tutti gli aventi diritto;

- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione in persona di essa comparente, Dottoressa Mililli Martina, nella qualità di Presidente, della Dottoressa Dantoni Paola, nata a Ragusa il ventidue maggio 1998, nella qualità di Vice Presidente, e del Dottor Cannella Thomas, nato a Ragusa il

Registrato a
MODICA
il 26/06/2024
al n. 1922

Iscritto
nel Registro
delle Imprese
di SUD EST SICILIA
il 30/07/2024
al n. 69930

quattro settembre 1994, nella qualità di Consigliere, quest'ultimo collegato in videoconferenza mediante la piattaforma virtuale telematica Meet di Google Suite;

- che è presente l'intero Collegio dei Revisori dei Conti in persona del Ragioniere Lasagna Liuzzo Emanuele, nato a Scicli il sei luglio 1956, nella qualità di Presidente, del Dottor Lasagna Liuzzo Rosario, nato a Ragusa il trentuno maggio 1990, nella qualità di componente effettivo, e del Dottor Micciché Ignazio, nato a Scicli il due luglio 1941, nella qualità di componente effettivo;

- che ha accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

- che, pertanto, la presente adunanza è validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale, innanzitutto, espone alla adunanza che la categoria dei "Fondatori Promotori" è oggi costituita unicamente dalla società "ConfeserFidi Società Consortile a responsabilità limitata" a seguito dell'atto di fusione per incorporazione nella predetta società delle società "UnionFidi Sicilia Società Cooperativa a responsabilità limitata" ed "EuroFidi Società Cooperativa a responsabilità limitata", atto rogato dal Notaio Ignazio Maria Emmolo di Scicli in data 19 novembre 2013, Repertorio n.22627, registrato a Modica il quattro dicembre 2013 al n.4038/1T.

Quindi il Presidente illustra all'adunanza le ragioni che rendono opportuno apportare all'attuale statuto della Fondazione modifiche accessorie, non essenziali, finalizzate ad implementare l'operatività dell'Ente affinché lo stesso possa più efficacemente realizzare le proprie finalità di utilità sociale.

In particolare, il Presidente illustra all'adunanza l'opportunità di ampliare gli scopi perseguiti dalla Fondazione, e le attività ad essi direttamente connesse, precisando che l'attività della stessa continuerà pur sempre ad essere istituzionalmente ispirata al perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

Quindi, il Presidente espone all'adunanza l'opportunità di prevedere che l'Organo di Controllo della Fondazione, la cui designazione spetterà al Fondatore Promotore, possa essere composto, alternativamente, su decisione del Consiglio di Amministrazione in sede di nomina, da un solo membro o da un Collegio formato da tre membri effettivi e due supplenti.

Continua il Presidente esponendo all'adunanza la disciplina relativa al quorum costitutivo e al quorum deliberativo del Consiglio di Amministrazione e alla designazione dei suoi componenti e dei componenti gli altri organi della Fondazione, ove istituiti, nonché la previsione della possibilità che tutte le cariche siano gratuite.

Quindi il Presidente espone all'adunanza il nuovo testo dello statuto della Fondazione, che sostituirà quello attualmente vigente, e che propone di approvare nella seguente formulazione letterale:

"STATUTO

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita ad opera di "ConfeserFidi società consortile a responsabilità limitata" una Fondazione denominata:

"FONDAZIONE CONFESERFIDI"

La Fondazione ha sede in Scicli (RG), via dei Lilla n.24, presso ConfeserFidi Società Consortile a responsabilità limitata.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2 - Delegazioni e uffici

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Organizzazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Organizzazione stessa.

Articolo 3 - Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, la Fondazione, sia attraverso progetti operativi propri che attraverso l'erogazione di risorse economiche a terzi, nonché ogni altra forma utile o necessaria agli scopi sociali, può svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- 1) assistenza sociale, socio-economica e socio-sanitaria; a titolo esemplificativo, la Fondazione intende assistere i soggetti più deboli, quali bambini a rischio di esclusione scolastica e sociale, giovani, donne, diversamente abili, immigrati, e simili, che versano in situazioni di grave disagio economico - sociale, onde favorire le pari opportunità, l'integrazione e l'inclusione sociale, la loro educazione, anche finanziaria, la capacità di fare impresa ed un migliore inserimento nel tessuto socio-produttivo, anche attraverso il micro credito sociale od ogni forma di accelerazione o incubazione d'impresa;
- 2) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- 3) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con

finalità educativa;

4) formazione universitaria e post-universitaria, nel rispetto dei requisiti di legge, ovvero formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

5) promozione e valorizzazione di attività ricreative e sportive, anche dilettantistiche;

6) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico, archeologico, storico e culturale di cui alla Legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

7) tutela, promozione e valorizzazione della sostenibilità e dei temi ESG, della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

8) promozione della musica, della cultura e dell'arte, in ogni forma;

9) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

10) tutela, promozione e valorizzazione dei diritti umani, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 civili, sociali e politici;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

12) tutela, promozione e valorizzazione dei territori e delle comunità locali, ovvero regionali;

13) diffusione e sensibilizzazione di nuove forme e/o modalità di turismo culturale;

14) promozione di modelli di "città-comunità" attraverso alleanze tra istituzioni pubbliche e soggetti privati nel segno della valorizzazione del territorio;

La Fondazione potrà organizzare attività di beneficenza nonché raccolta di fondi, anche nelle nuove forme di fundraising, appoggiandosi, direttamente o indirettamente, a piattaforme online di crowdfunding proprie o di soggetti terzi, nei modi e nei limiti consentiti dalla legge, per il perseguimento degli scopi sopra indicati, nonché partecipare a bandi regionali, ovvero nazionali ed avvisi pubblici in generale.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle di cui all'articolo 4 ad esse direttamente connesse in quanto integrative delle

stesse.

Articolo 4 - Attività direttamente connesse

Sono direttamente connesse le attività inerenti l'educazione civile, la cura delle persone, la promozione della cultura economica e delle pratiche di solidarietà sociale nell'ambito dei territori in cui la Fondazione opera. In questo spirito, in conformità agli scopi di cui all'art. 3, i programmi e l'erogazione delle risorse disponibili possono essere indirizzate verso le seguenti attività:

1) Cura e sviluppo delle persone. A tale scopo la Fondazione potrà provvedere attraverso la promozione di iniziative e programmi di educazione ed assistenza economica, sociale, culturale e sanitaria, in particolare rivolti alle persone più deboli per età, per stati di infermità o per condizioni socio economiche, allo scopo di contrastare l'esclusione scolastica, sociale e dal mondo del lavoro. La Fondazione potrà perciò promuovere pari opportunità di accesso attraverso iniziative rivolte a favorire la formazione professionale e la capacità di fare impresa, favorendo ed attuando l'incubazione e l'accelerazione di attività produttive, individuali e collettive, ovvero l'accesso al micro credito sociale, nelle forme e dentro i limiti propri di questa attività di finanziamento, anche attraverso la costituzione e/o l'avvio di attività di incubatore e/o di accelerazione d'impresa; il tutto anche attraverso corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca, laboratori, workshop e stage. In questo spirito, un interesse potrà essere dedicato alla promozione della salute e del benessere psicofisico, personale e familiare, attraverso la promozione di forme e pratiche culturali, alimentari, di esercizio e cura fisica, nonché di pratiche sportive collettive, idonee ad agevolare la migliore educazione del corpo nonché a prevenire e contrastare l'insorgenza di patologie diffuse e distruttive, come l'alcolismo, il tabagismo, il diabete, l'eccesso di colesterolo, l'arteriosclerosi, la dipendenza dal web e dai social, i quali segnano pesantemente la moderna condizione umana ormai già dalla prima gioventù, e presso i ceti economicamente e socialmente più deboli in special modo; alimentando così uno smodato consumo di farmaci, ormai intollerabile ed insostenibile, sia per le economie personali e familiari, che per i sistemi di sanità pubblica.

2) Conservazione, promozione e valorizzazione, anche attraverso il sostegno a campagne di scavi, dei beni archeologici, culturali, storici, artistici ed ambientali, sia materiali che immateriali, con particolare attenzione alla cura e promozione di quelli che ne connotano il paesaggio. In questo spirito, una specifica attenzione verrà rivolta anche alla conservazione e valorizzazione della cultura e delle pratiche della grande tradizione alimentare,

artigianale e dei mestieri d'arte, capaci anche di recuperare e salvaguardare il peculiare tessuto urbano e rurale che segna il paesaggio. Sarà speciale cura della Fondazione, pertanto, contribuire alla migliore formazione culturale, personale e professionale di giovani capaci di interpretare, praticare e comunicare convenientemente codesto patrimonio di arti e mestieri, anche per consentire l'offerta delle migliori pratiche di accoglienza rivolte al servizio di forme di turismo culturale sempre più qualificato e consapevole della grande tradizione culturale nazionale.

3) Promozione della cultura musicale, teatrale, linguistica e delle arti visive, secondo le varie espressioni con cui ciascuna può essere convenientemente articolata e praticata. In questo spirito, la Fondazione potrà sollecitare, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche ed accademiche, le attitudini e la sensibilità personale delle giovani generazioni verso narrazioni del mondo e della vita nuove e diverse, con cui poter meglio confrontarsi con le sfide della modernità e reagire al conformismo distruttivo che spesso ne segna gli svolgimenti e le sue crisi. La bellezza dell'educazione e dei linguaggi d'arte, ma anche la possibilità di poter convenientemente conoscere altre culture e civiltà, rafforza la stima personale, contribuisce a far comprendere ed apprezzare al meglio la tradizione culturale e linguistica italiana e siciliana, e rappresenta oggi un supporto indispensabile per vivere il tempo della globalizzazione senza disperdere, innanzi tutto, la propria identità personale ed il senso di appartenenza e responsabilità verso la propria terra d'origine, ovvero verso i luoghi nei quali si potrà aver interesse o necessità di vivere.

4) Promozione della cultura economica, storica e politica e del sentimento di tutela e rispetto dei diritti civili e sociali, personali e collettivi, secondo la lettera e lo spirito di solidarietà democratica affermati dalla Costituzione Repubblicana. In questo spirito, la Fondazione potrà promuovere iniziative capaci di rifondare l'educazione civica e le sue pratiche, in accordo con i nuovi compiti di governo che oggi competono alle comunità locali ed ai loro ceti dirigenti, per effetto e secondo le sfide generate dalla globalizzazione, per le quali anche dentro i confini dei tradizionali Stati nazionali, la competizione tende sempre più a svolgersi tra sistemi territoriali, regionali e/o locali, di produzione lavoro ed intrapresa. Nel mondo della modernità "glocale", come è stata efficacemente definita, ogni comunità deve innanzi tutto provvedere a darsi, oltre che una progettazione di medio lungo periodo, una propria identità, innanzi tutto culturale e professionale dei residenti, ed una specifica capacità di affacciarsi al mondo, tanto sul versante politico quanto su quelli civile ed

economico. In risposta alla crisi dei tradizionali luoghi di elaborazione e formazione, spesso eredi declinanti di una storia nazionale, civile e politica, priva dei formanti democratici del passato. Nel promuovere la educazione civile e politica delle comunità in cui opera, la Fondazione potrà provvedere pertanto a sollecitare ogni forma di iniziativa collettiva di studio, partecipazione e discussione ritenuta utile per elaborare, in particolare, le questioni che segnano attualmente i temi e le pratiche pertinenti la sicurezza e la crescita pacifica ed operosa delle società multiculturali, multietniche e multireligiose, secondo lo spirito di accoglienza e solidarietà umana e civile scolpito dalla Costituzione Italiana e dalle leggi dell'Unione Europea.

5) Riqualificazione e/o gestione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

6) Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

7) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro, dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106.

8) Alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

9) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

10) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

11) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

12) Iniziative per valorizzare i giovani locali anche nella

prospettiva dell'uguaglianza delle opportunità, quali motori di sviluppo e risorse fondamentali per il futuro del territorio. Si impegna altresì in iniziative legate al sostegno verso attività che coinvolgano giovani talenti locali.

Per il raggiungimento di tutti i suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) promuovere e organizzare, anche attraverso accordi o contratti di servizio, nei vari settori sociali, culturali, economici, e simili, seminari, mostre, eventi, rassegne, festival culturali, corsi di formazione, ricerche, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti ma anche di giornali, libri, riviste, anche su supporti elettromagnetici ed elettronici e attraverso le reti informatiche, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e la comunità in cui essa opera;
- g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 5 - Vigilanza

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile.

Articolo 6 - Patrimonio

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e al proprio finanziamento con le rendite del patrimonio di cui dispone e con gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Nuovi Fondatori e dai Partecipanti;
 - dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
 - dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
 - da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
- Gli investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.

Articolo 7 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi e dalle quote associative dei fondatori e dei partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, o direttamente connesse;
- dai fondi destinati dalla Unione Europea o da Enti pubblici e privati in essa operanti a specifici progetti volti al raggiungimento dello scopo;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi come sopra indicati.

La gestione della Fondazione dovrà in ogni caso assicurare la

integrità economica del patrimonio.

Articolo 8 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio l'1° gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il trenta aprile successivo il bilancio relativo all'esercizio decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dell'Organo di Controllo.

Nella redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata presso la sede della Fondazione nonché presso uffici o enti presso i quali il deposito stesso sia prescritto dalla legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dagli organi competenti, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Fermo restando quanto sopra, la Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 9 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;
- Nuovi Fondatori;
- Partecipanti.

Articolo 10 - Fondatori Promotori

E' Fondatore Promotore "ConfeserFidi Società Consortile a responsabilità limitata".

Articolo 11 - Nuovi Fondatori

Possono divenire Nuovi Fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti od altre istituzioni, anche aventi sede all'estero, che contribuiscano al patrimonio, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica e nomina a Nuovo Fondatore viene deliberata con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 - Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, od altre Istituzioni che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, che, con propria deliberazione, potrà suddividere i Partecipanti in categorie.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Articolo 13 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza assoluta l'esclusione dei Partecipanti per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Nel caso di recesso o esclusione di un Partecipante scelto eventualmente quale componente del Consiglio di Amministrazione, questi cessa immediatamente di farne parte.

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 14 - Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo, se istituito;
- il Presidente;
- il Direttore, se istituito;
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Comitato Scientifico, se istituito;
- l'Organo di Controllo.

Per la natura della Fondazione e per il suo oggetto sociale, tutti gli organi possono offrire gratuitamente le proprie prestazioni, quale svolgimento di attività di volontariato.

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, che dura in carica tre anni ed è composto da un numero dispari variabile da tre a undici membri nominati come segue:

- a) alla categoria "Fondatori Promotori" dovrà comunque essere riservata la nomina della maggioranza dei componenti;
- b) ferma la riserva di cui alla precedente lettera a), la categoria "Nuovi Fondatori" può nominare un numero di componenti compreso tra uno e tre;
- c) ferme le riserve di cui alle precedenti lettere a) e b), la categoria "Partecipanti" può nominare un numero di componenti compreso tra uno e due.

Il Consiglio di Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina dei membri da parte dei Fondatori Promotori.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque motivo, di un membro del Consiglio di Amministrazione, il sostituto è nominato con le stesse modalità del componente sostituito per la durata in carica del Consiglio stesso.

Il Consiglio uscente resta in carica, con pienezza di poteri, finché non si sia proceduto alla nomina o al rinnovo, anche mediante conferma, di almeno metà dei suoi componenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati alla scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decade dalla carica. In tal caso chi aveva nominato il membro decaduto provvederà alla nomina del sostituto, che resterà in carica sino allo spirare del termine del mandato degli altri consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede, tra l'altro, a:

- fissare i criteri ed i requisiti per divenire Nuovo Fondatore e Partecipante alla Fondazione ai sensi degli

articoli 11 e 12 del presente statuto e procedere;

- determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
- nominare il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- approvare il programma di attività, il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio;
- deliberare sulla istituzione e sulla nomina del Direttore della Fondazione, determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto;
- deliberare sulla dotazione di personale e sui disciplinari relativi all'organizzazione ed al funzionamento della Fondazione;
- deliberare l'accensione di mutui, acquisti e alienazioni di beni immobili, accettazione di donazioni, contratti di leasing immobiliare, acquisizioni e cessioni di partecipazioni; le relative proposte di delibera dovranno essere trasmesse all'Organo di Controllo almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per la deliberazione;
- stabilire il compenso all'Organo di Controllo e l'eventuale indennità o gettone agli amministratori;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- designare e nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;
- stipulare apposite convenzioni annuali o pluriennali con enti terzi per l'attuazione dei programmi di attività annuali;
- approvare le modifiche al presente statuto, previo parere consultivo della categoria "Fondatori Promotori";
- deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio in conformità alle disposizioni di legge che regolano la materia.

Il Consiglio può delegare i propri poteri per specifiche attività a singoli consiglieri o al Comitato Esecutivo, con esclusione di quelli concernenti alienazioni immobiliari e costituzioni di ipoteche.

Articolo 16 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. Sono regolarmente tenute, in ogni caso, le adunanze dove siano comunque presenti tutti i consiglieri di amministrazione e l'Organo di Controllo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con

la presenza della maggioranza numerica dei suoi componenti.

Il quorum deliberativo è determinato secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto in disponibilità del Consiglio di Amministrazione, con le seguenti regole: il numero di punti voto è da determinarsi sulla base della composizione numerica del Consiglio. Il 70% (settanta per cento) dei punti/voto è attribuito ai membri designati dalla categoria "Fondatori Promotori", il 15% (quindici per cento) ai membri designati dalla categoria "Nuovi Fondatori" ed il restante 15% (quindici per cento) ai membri designati dalla categoria "Partecipanti".

Il numero dei punti voto, la suddivisione ed i criteri relativi vengono stabiliti dai Fondatori Promotori.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei tre quinti dei punti/voti presenti. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'ente, è richiesto il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei punti/voti assegnati.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso d'assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età tra quelli nominati dai Fondatori Promotori.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi.

Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal consigliere incaricato ad inizio seduta dal Presidente quale segretario verbalizzante, e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il consigliere incaricato quale segretario verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Quando lo preveda il Presidente e nessuno degli amministratori e dei componenti dell'Organo di Controllo si opponga, le singole decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto purché dai documenti sottoscritti dagli amministratori risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Ove si adotti il metodo della consultazione scritta, la procedura non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun amministratore ed all'Organo di Controllo il diritto

di partecipare alla decisione, sia garantita a tutti gli aventi diritto adeguata informazione, la decisione sia adottata con la maggioranza dei tre quinti dei punti/voti assegnati e purché tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta siano tempestivamente trascritti a cura dell'Organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori conservato agli atti della Fondazione.

Ove si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, il Presidente predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di Controllo, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle stesse, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla Fondazione con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla Fondazione entro 3 (tre) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla Fondazione il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo, e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
- c) le osservazioni dell'Organo di Controllo;
- d) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla Fondazione e recanti l'espressione della volontà degli amministratori devono essere conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 17 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente della Fondazione e da due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, scelti tra i componenti dello stesso. Nel caso il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sia costituito da tre componenti, lo stesso assume i compiti ed i ruoli del Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo decade alla stessa data del Consiglio

di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo:

- esamina gli schemi dei bilanci, redigendone le relazioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; gli schemi di bilancio, con le allegate relazioni, debbono essere trasmessi al Organo di Controllo almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per la deliberazione;
- determina il trattamento economico e giuridico dei dirigenti e del personale, con riferimento ai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore commercio e servizi;
- delibera sulle spese, sui contratti e sulle convenzioni, sugli incarichi di collaborazione e consulenze di esperti, sulle assunzioni di personale entro il limite numerico approvato dal Consiglio di Amministrazione, nonché su quanto altro necessario al funzionamento della Fondazione, in conformità con i programmi ed i disciplinari deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera su quanto delegato ad esso dal Consiglio di Amministrazione.

La carica di componente del Comitato Esecutivo non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 - Presidente

Il Presidente dura in carica per l'intero mandato del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; può delegare singoli compiti al Vice Presidente, che, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo.

Articolo 19 - Direttore

Il Direttore, qualora istituito, è nominato dal Consiglio di Amministrazione su designazione dei componenti designati dalla categoria "Fondatori Promotori".

Il trattamento economico e la posizione giuridica e normativa del Direttore sono stabiliti con apposita deliberazione dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- dirige le attività della Fondazione in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione e cura

l'esercizio delle deliberazioni da questo adottate;

- predispone i programmi di attività ed i bilanci della Fondazione da sottoporre all'esame del Comitato Esecutivo;
- è responsabile dell'organizzazione e del personale;
- può assumere obbligazioni nei limiti del valore determinati con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ne presenta periodico rendiconto;
- partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto;
- esercita ogni altra funzione che gli sia delegata dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Articolo 20 - Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è composto dai Fondatori Promotori, dai Nuovi Fondatori e dai Partecipanti. Il Collegio è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato almeno una volta l'anno, in periodo non recante pregiudizio alle attività della Fondazione. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti i quali hanno un voto indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto alla Fondazione. Nel caso di Partecipanti persone giuridiche o Enti, i rappresentanti da essi nominati nel Collegio dei Partecipanti durano in carica tre esercizi e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. Al Collegio dei Partecipanti viene relazionato riguardo all'impiego delle risorse della Fondazione.

Articolo 21 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un massimo di quindici membri tra cui un coordinatore, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone di comprovata esperienza negli ambiti di attività della Fondazione.

Il Comitato Scientifico può lavorare in gruppi inerenti le singole tematiche di riferimento.

I membri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati anche più volte.

La carica di componente del Comitato Scientifico e del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili.

Il Comitato Scientifico:

- coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei programmi di attività della Fondazione esprimendo il proprio parere sulle iniziative di rilievo della Fondazione;
- propone iniziative culturali, sociali, di ricerca e di formazione e cura la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di studi, imprese, istituzioni pubbliche e private;
- svolge ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio di Amministrazione;

- svolge, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, attività di alta consulenza sui programmi della Fondazione, fornendo pareri ed assicurando il collegamento fra l'attività della Fondazione e le voci più autorevoli nei settori entro i quali si esplica l'attività della Fondazione.

Articolo 22 - Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto, alternativamente, su decisione del Consiglio stesso in sede di nomina, da un solo membro o da tre membri effettivi e due supplenti. La designazione dell'Organo di Controllo è attribuita ai Fondatori Promotori. In caso di organo monocratico l'unico componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, secondo comma, del Codice Civile. In caso di organo collegiale almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro o tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche e giuridiche. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art.2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo collegiale designa tra i suoi componenti il Presidente ove non vi abbia già provveduto il Consiglio di Amministrazione in sede di nomina. L'Organo di Controllo collegiale si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice.

L'Organo di Controllo vigila nel corso dell'esercizio sulla gestione della Fondazione e, in particolare, sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione.

Esamina, inoltre, il bilancio di esercizio predisposto dall'organo amministrativo al fine di predisporre la relativa relazione.

Esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo, inoltre, esercita la revisione legale dei conti ove gli sia espressamente attribuito tale incarico ovvero la revisione sia obbligatoria per disposizione di legge. Nel caso in cui l'Organo di Controllo eserciti anche la revisione legale dei conti, tutti i componenti dell'Organo di Controllo devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e può essere rinominato. Esso è prorogato nell'ufficio fino alla nomina del nuovo Organo di Controllo.

Articolo 23 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche possono essere gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, fatta eccezione per l'Organo di Controllo ai cui componenti può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello massimo consentito per legge per enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 24 - Operazioni straordinarie

La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei punti/voti assegnati, previo parere vincolante della categoria Fondatori Promotori.

Articolo 25 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto, sentito l'Organo di Controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti che perseguono finalità analoghe o a scopi di pubblica utilità.

Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore che può essere scelto anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

Articolo 26 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute."

A questo punto, dopo esauriente discussione, con il voto favorevole di tutti gli aventi diritto, espresso per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1) di approvare il nuovo statuto della Fondazione nel testo come sopra proposto dal Presidente;

2) di conferire al Presidente ogni più ampio mandato per porre in essere tutte le attività e gli adempimenti che risultino necessari ai fini dell'esecuzione della delibera adottata.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore venti e minuti quarantasei e mi consegna lo statuto aggiornato alle modifiche apportate che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.

Richiesto ricevo quest'atto scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio in trentanove pagine di dieci fogli e da me letto, unitamente allo statuto allegato, alla comparente che lo approva e sottoscrive con me Notaio alle ore venti e minuti cinquantacinque.

Martina Mililli, Gioacchino Attaguile Notaio

ALLEGATO "A" RACCOLTA n.186

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita ad opera di "ConfeserFidi società consortile a responsabilità limitata" una Fondazione denominata:

"FONDAZIONE CONFESERFIDI"

La Fondazione ha sede in Scicli (RG), via dei Lillà n.24, presso ConfeserFidi Società Consortile a responsabilità limitata.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2 - Delegazioni e uffici

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Organizzazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Organizzazione stessa.

Articolo 3 - Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, la

Fondazione, sia attraverso progetti operativi propri che attraverso l'erogazione di risorse economiche a terzi, nonché ogni altra forma utile o necessaria agli scopi sociali, può svolgere le seguenti attività di interesse generale:

1) assistenza sociale, socio-economica e socio-sanitaria; a titolo esemplificativo, la Fondazione intende assistere i soggetti più deboli, quali bambini a rischio di esclusione scolastica e sociale, giovani, donne, diversamente abili, immigrati, e simili, che versano in situazioni di grave disagio economico - sociale, onde favorire le pari opportunità, l'integrazione e l'inclusione sociale, la loro educazione, anche finanziaria, la capacità di fare impresa ed un migliore inserimento nel tessuto socio-produttivo, anche attraverso il micro credito sociale od ogni forma di accelerazione o incubazione d'impresa;

2) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

3) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

4) formazione universitaria e post-universitaria, nel rispetto dei requisiti di legge, ovvero formazione

extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

5) promozione e valorizzazione di attività ricreative e sportive, anche dilettantistiche;

6) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico, archeologico, storico e culturale di cui alla Legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

7) tutela, promozione e valorizzazione della sostenibilità e dei temi ESG, della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

8) promozione della musica, della cultura e dell'arte, in ogni forma;

9) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

10) tutela, promozione e valorizzazione dei diritti umani, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27

della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 civili, sociali e politici;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

12) tutela, promozione e valorizzazione dei territori e delle comunità locali, ovvero regionali;

13) diffusione e sensibilizzazione di nuove forme e/o modalità di turismo culturale;

14) promozione di modelli di "città-comunità" attraverso alleanze tra istituzioni pubbliche e soggetti privati nel segno della valorizzazione del territorio;

La Fondazione potrà organizzare attività di beneficenza nonché raccolta di fondi, anche nelle nuove forme di fundraising, appoggiandosi, direttamente o indirettamente, a piattaforme online di crowdfunding proprie o di soggetti terzi, nei modi e nei limiti consentiti dalla legge, per il perseguimento degli scopi sopra indicati, nonché partecipare a bandi regionali, ovvero nazionali ed avvisi pubblici in generale.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle di cui all'articolo 4 ad esse direttamente connesse in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4 - Attività direttamente connesse

Sono direttamente connesse le attività inerenti l'educazione

civile, la cura delle persone, la promozione della cultura economica e delle pratiche di solidarietà sociale nell'ambito dei territori in cui la Fondazione opera. In questo spirito, in conformità agli scopi di cui all'art. 3, i programmi e l'erogazione delle risorse disponibili possono essere indirizzate verso le seguenti attività:

1) Cura e sviluppo delle persone. A tale scopo la Fondazione potrà provvedere attraverso la promozione di iniziative e programmi di educazione ed assistenza economica, sociale, culturale e sanitaria, in particolare rivolti alle persone più deboli per età, per stati di infermità o per condizioni socio economiche, allo scopo di contrastare l'esclusione scolastica, sociale e dal mondo del lavoro. La Fondazione potrà perciò promuovere pari opportunità di accesso attraverso iniziative rivolte a favorire la formazione professionale e la capacità di fare impresa, favorendo ed attuando l'incubazione e l'accelerazione di attività produttive, individuali e collettive, ovvero l'accesso al micro credito sociale, nelle forme e dentro i limiti propri di questa attività di finanziamento, anche attraverso la costituzione e/o l'avvio di attività di incubatore e/o di accelerazione d'impresa; il tutto anche attraverso corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca, laboratori, workshop e stage. In questo spirito, un interesse potrà essere dedicato alla

promozione della salute e del benessere psicofisico, personale e familiare, attraverso la promozione di forme e pratiche culturali, alimentari, di esercizio e cura fisica, nonché di pratiche sportive collettive, idonee ad agevolare la migliore educazione del corpo nonché a prevenire e contrastare l'insorgenza di patologie diffuse e distruttive, come l'alcolismo, il tabagismo, il diabete, l'eccesso di colesterolo, l'arteriosclerosi, la dipendenza dal web e dai social, i quali segnano pesantemente la moderna condizione umana ormai già dalla prima gioventù, e presso i ceti economicamente e socialmente più deboli in special modo; alimentando così uno smodato consumo di farmaci, ormai intollerabile ed insostenibile, sia per le economie personali e familiari, che per i sistemi di sanità pubblica.

2) Conservazione, promozione e valorizzazione, anche attraverso il sostegno a campagne di scavi, dei beni archeologici, culturali, storici, artistici ed ambientali, sia materiali che immateriali, con particolare attenzione alla cura e promozione di quelli che ne connotano il paesaggio. In questo spirito, una specifica attenzione verrà rivolta anche alla conservazione e valorizzazione della cultura e delle pratiche della grande tradizione alimentare, artigianale e dei mestieri d'arte, capaci anche di recuperare e salvaguardare il peculiare tessuto urbano e rurale che segna il paesaggio. Sarà speciale cura della Fondazione,

pertanto, contribuire alla migliore formazione culturale, personale e professionale di giovani capaci di interpretare, praticare e comunicare convenientemente codesto patrimonio di arti e mestieri, anche per consentire l'offerta delle migliori pratiche di accoglienza rivolte al servizio di forme di turismo culturale sempre più qualificato e consapevole della grande tradizione culturale nazionale.

3) Promozione della cultura musicale, teatrale, linguistica e delle arti visive, secondo le varie espressioni con cui ciascuna può essere convenientemente articolata e praticata.

In questo spirito, la Fondazione potrà sollecitare, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche ed accademiche, le attitudini e la sensibilità personale delle giovani generazioni verso narrazioni del mondo e della vita nuove e diverse, con cui poter meglio confrontarsi con le sfide della modernità e reagire al conformismo distruttivo che spesso ne segna gli svolgimenti e le sue crisi. La bellezza dell'educazione e dei linguaggi d'arte, ma anche la possibilità di poter convenientemente conoscere altre culture e civiltà, rafforza la stima personale, contribuisce a far comprendere ed apprezzare al meglio la tradizione culturale e linguistica italiana e siciliana, e rappresenta oggi un supporto indispensabile per vivere il tempo della globalizzazione senza disperdere, innanzi tutto, la propria identità personale ed il senso di appartenenza e

responsabilità verso la propria terra d'origine, ovvero verso i luoghi nei quali si potrà aver interesse o necessità di vivere.

4) Promozione della cultura economica, storica e politica e del sentimento di tutela e rispetto dei diritti civili e sociali, personali e collettivi, secondo la lettera e lo spirito di solidarietà democratica affermati dalla Costituzione Repubblicana. In questo spirito, la Fondazione potrà promuovere iniziative capaci di rifondare l'educazione civica e le sue pratiche, in accordo con i nuovi compiti di governo che oggi competono alle comunità locali ed ai loro ceti dirigenti, per effetto e secondo le sfide generate dalla globalizzazione, per le quali anche dentro i confini dei tradizionali Stati nazionali, la competizione tende sempre più a svolgersi tra sistemi territoriali, regionali e/o locali, di produzione lavoro ed intrapresa. Nel mondo della modernità "glocale", come è stata efficacemente definita, ogni comunità deve innanzi tutto provvedere a darsi, oltre che una progettazione di medio lungo periodo, una propria identità, innanzi tutto culturale e professionale dei residenti, ed una specifica capacità di affacciarsi al mondo, tanto sul versante politico quanto su quelli civile ed economico. In risposta alla crisi dei tradizionali luoghi di elaborazione e formazione, spesso eredi declinanti di una storia nazionale, civile e politica, priva dei formanti

democratici del passato. Nel promuovere la educazione civile e politica delle comunità in cui opera, la Fondazione potrà provvedere pertanto a sollecitare ogni forma di iniziativa collettiva di studio, partecipazione e discussione ritenuta utile per elaborare, in particolare, le questioni che segnano attualmente i temi e le pratiche pertinenti la sicurezza e la crescita pacifica ed operosa delle società multiculturali, multietniche e multireligiose, secondo lo spirito di accoglienza e solidarietà umana e civile scolpito dalla Costituzione Italiana e dalle leggi dell'Unione Europea.

5) Riqualificazione e/o gestione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

6) Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

7) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro, dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106.

8) Alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,

sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

9) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

10) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

11) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

12) Iniziative per valorizzare i giovani locali anche nella prospettiva dell'uguaglianza delle opportunità, quali motori di sviluppo e risorse fondamentali per il futuro del territorio. Si impegna altresì in iniziative legate al

sostegno verso attività che coinvolgano giovani talenti locali.

Per il raggiungimento di tutti i suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in

via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;

f) promuovere e organizzare, anche attraverso accordi o contratti di servizio, nei vari settori sociali, culturali, economici, e simili, seminari, mostre, eventi, rassegne, festival culturali, corsi di formazione, ricerche, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti ma anche di giornali, libri, riviste, anche su supporti elettromagnetici ed elettronici e attraverso le reti informatiche, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e la comunità in cui essa opera;

g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 5 - Vigilanza

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile.

Articolo 6 - Patrimonio

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e al proprio finanziamento con le rendite del patrimonio di cui dispone e con gli introiti realizzati nello svolgimento della

sua attività.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Nuovi Fondatori e dai Partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Gli investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.

Articolo 7 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

- dai contributi e dalle quote associative dei fondatori e dei partecipanti;

- dai ricavi delle attività istituzionali, o direttamente connesse;

- dai fondi destinati dalla Unione Europea o da Enti pubblici e privati in essa operanti a specifici progetti volti al raggiungimento dello scopo;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi come sopra indicati.

La gestione della Fondazione dovrà in ogni caso assicurare la integrità economica del patrimonio.

Articolo 8 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio l'uno gennaio e termina il

trentuno dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il trenta aprile successivo il bilancio relativo all'esercizio decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dell'Organo di Controllo.

Nella redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata presso la sede della Fondazione nonché presso uffici o enti presso i quali il deposito stesso sia prescritto dalla legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dagli organi competenti, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi

delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Fermo restando quanto sopra, la Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 9 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;
- Nuovi Fondatori;
- Partecipanti.

Articolo 10 - Fondatori Promotori

E' Fondatore Promotore "ConfeserFidi Società Consortile a responsabilità limitata".

Articolo 11 - Nuovi Fondatori

Possono divenire Nuovi Fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti od altre

istituzioni, anche aventi sede all'estero, che contribuiscano al patrimonio, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica e nomina a Nuovo Fondatore viene deliberata con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 - Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, od altre Istituzioni che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, che, con propria deliberazione, potrà suddividere i Partecipanti in categorie.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Articolo 13 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza assoluta l'esclusione dei Partecipanti per grave

inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Nel caso di recesso o esclusione di un Partecipante scelto eventualmente quale componente del Consiglio di Amministrazione, questi cessa immediatamente di farne parte.

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 14 - Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Comitato Esecutivo, se istituito;

- il Presidente;

- il Direttore, se istituito;

- il Collegio dei Partecipanti;

- il Comitato Scientifico, se istituito;

- l'Organo di Controllo.

Per la natura della Fondazione e per il suo oggetto sociale, tutti gli organi possono offrire gratuitamente le proprie prestazioni, quale svolgimento di attività di volontariato.

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, che dura in carica tre anni ed è composto da un numero dispari variabile da tre a undici membri nominati come segue:

a) alla categoria "Fondatori Promotori" dovrà comunque essere riservata la nomina della maggioranza dei componenti;

b) ferma la riserva di cui alla precedente lettera a), la categoria "Nuovi Fondatori" può nominare un numero di componenti compreso tra uno e tre;

c) ferme le riserve di cui alle precedenti lettere a) e b), la categoria "Partecipanti" può nominare un numero di componenti compreso tra uno e due.

Il Consiglio di Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina dei membri da parte dei Fondatori Promotori.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque motivo, di un membro del Consiglio di Amministrazione, il sostituto è nominato con le stesse modalità del componente sostituito per la durata in carica del Consiglio stesso.

Il Consiglio uscente resta in carica, con pienezza di poteri, finché non si sia proceduto alla nomina o al rinnovo, anche mediante conferma, di almeno metà dei suoi componenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati alla scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decade dalla carica. In tal caso chi aveva nominato il membro decaduto provvederà alla nomina del sostituto, che resterà in carica sino allo spirare del termine del mandato degli altri consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede, tra l'altro, a:

- fissare i criteri ed i requisiti per divenire Nuovo Fondatore e Partecipante alla Fondazione ai sensi degli articoli 11 e 12 del presente statuto e procedere;

- determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;

- nominare il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- approvare il programma di attività, il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio;
- deliberare sulla istituzione e sulla nomina del Direttore della Fondazione, determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto;
- deliberare sulla dotazione di personale e sui disciplinari relativi all'organizzazione ed al funzionamento della Fondazione;
- deliberare l'accensione di mutui, acquisti e alienazioni di beni immobili, accettazione di donazioni, contratti di leasing immobiliare, acquisizioni e cessioni di partecipazioni; le relative proposte di delibera dovranno essere trasmesse all'Organo di Controllo almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per la deliberazione;
- stabilire il compenso all'Organo di Controllo e l'eventuale indennità o gettone agli amministratori;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- designare e nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;
- stipulare apposite convenzioni annuali o pluriennali con enti terzi per l'attuazione dei programmi di attività annuali;

- approvare le modifiche al presente statuto, previo parere consultivo della categoria "Fondatori Promotori";

- deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio in conformità alle disposizioni di legge che reolano la materia.

Il Consiglio può delegare i propri poteri per specifiche attività a singoli consiglieri o al Comitato Esecutivo, con esclusione di quelli concernenti alienazioni immobiliari e costituzioni di ipoteche.

Articolo 16 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. Sono regolarmente tenute, in ogni caso, le adunanze dove siano comunque presenti tutti i consiglieri di amministrazione e l'Organo di Controllo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza numerica dei suoi componenti.

Il quorum deliberativo è determinato secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto in disponibilità del

Consiglio di Amministrazione, con le seguenti regole: il numero di punti voto è da determinarsi sulla base della composizione numerica del Consiglio. Il 70% (settanta per cento) dei punti/voto è attribuito ai membri designati dalla categoria "Fondatori Promotori", il 15% (quindici per cento) ai membri designati dalla categoria "Nuovi Fondatori" ed il restante 15% (quindici per cento) ai membri designati dalla categoria "Partecipanti".

Il numero dei punti voto, la suddivisione ed i criteri relativi vengono stabiliti dai Fondatori Promotori.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei tre quinti dei punti/voti presenti. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'ente, è richiesto il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei punti/voti assegnati.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso d'assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età tra quelli nominati dai Fondatori Promotori.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi.

Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal consigliere incaricato ad inizio seduta dal Presidente quale segretario verbalizzante, e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per

l'omologo libro delle società per azioni.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il consigliere incaricato quale segretario verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Quando lo preveda il Presidente e nessuno degli amministratori e dei componenti dell'Organo di Controllo si opponga, le singole decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto purchè dai documenti sottoscritti dagli amministratori risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Ove si adotti il metodo della consultazione scritta, la procedura non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun amministratore ed all'Organo di Controllo il diritto di partecipare alla decisione, sia garantita a tutti gli aventi diritto adeguata informazione, la decisione sia adottata con la maggioranza dei tre quinti dei punti/voti

assegnati e purché tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta siano tempestivamente trascritti a cura dell'Organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori conservato agli atti della Fondazione.

Ove si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, il Presidente predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di Controllo, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle stesse, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla Fondazione con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla Fondazione entro 3 (tre) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla Fondazione il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i

componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo, e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
- c) le osservazioni dell'Organo di Controllo;
- d) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla Fondazione e recanti l'espressione della volontà degli amministratori devono essere conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 17 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente della Fondazione e da due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, scelti tra i componenti dello stesso. Nel caso il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sia costituito da tre componenti, lo stesso assume i compiti ed i ruoli del Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo decade alla stessa data del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo:

- esamina gli schemi dei bilanci, redigendone le relazioni,

da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; gli schemi di bilancio, con le allegare relazioni, debbono essere trasmessi al Organo di Controllo almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per la deliberazione;

- determina il trattamento economico e giuridico dei dirigenti e del personale, con riferimento ai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore commercio e servizi;

- delibera sulle spese, sui contratti e sulle convenzioni, sugli incarichi di collaborazione e consulenze di esperti, sulle assunzioni di personale entro il limite numerico approvato dal Consiglio di Amministrazione, nonché su quanto altro necessario al funzionamento della Fondazione, in conformità con i programmi ed i disciplinari deliberati dal Consiglio di Amministrazione;

- delibera su quanto delegato ad esso dal Consiglio di Amministrazione.

La carica di componente del Comitato Esecutivo non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 - Presidente

Il Presidente dura in carica per l'intero mandato del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Agisce e resiste avanti a qualsiasi

autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; può delegare singoli compiti al Vice Presidente, che, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo.

Articolo 19 - Direttore

Il Direttore, qualora istituito, è nominato dal Consiglio di Amministrazione su designazione dei componenti designati dalla categoria "Fondatori Promotori".

Il trattamento economico e la posizione giuridica e normativa del Direttore sono stabiliti con apposita deliberazione dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- dirige le attività della Fondazione in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione e cura l'esercizio delle deliberazioni da questo adottate;
- predispone i programmi di attività ed i bilanci della Fondazione da sottoporre all'esame del Comitato Esecutivo;

- è responsabile dell'organizzazione e del personale;

- può assumere obbligazioni nei limiti del valore determinati con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ne presenta periodico rendiconto;

- partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto;

- esercita ogni altra funzione che gli sia delegata dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Articolo 20 - Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è composto dai Fondatori Promotori, dai Nuovi Fondatori e dai Partecipanti. Il Collegio è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato almeno una volta l'anno, in periodo non recante pregiudizio alle attività della Fondazione. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti i quali hanno un voto indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto alla Fondazione. Nel caso di Partecipanti persone giuridiche o Enti, i rappresentanti da essi nominati nel Collegio dei Partecipanti durano in carica tre esercizi e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. Al Collegio dei Partecipanti viene relazionato riguardo all'impiego delle

risorse della Fondazione.

Articolo 21 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un massimo di quindici membri tra cui un coordinatore, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone di comprovata esperienza negli ambiti di attività della Fondazione.

Il Comitato Scientifico può lavorare in gruppi inerenti le singole tematiche di riferimento.

I membri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati anche più volte.

La carica di componente del Comitato Scientifico e del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili.

Il Comitato Scientifico:

- coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei programmi di attività della Fondazione esprimendo il proprio parere sulle iniziative di rilievo della Fondazione;

- propone iniziative culturali, sociali, di ricerca e di formazione e cura la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di studi, imprese, istituzioni pubbliche e private;

- svolge ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio di Amministrazione;

- svolge, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, attività di alta consulenza sui programmi della Fondazione, fornendo pareri ed assicurando il collegamento fra l'attività

della Fondazione e le voci più autorevoli nei settori entro i quali si esplica l'attività della Fondazione.

Articolo 22 - Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto, alternativamente, su decisione del Consiglio stesso in sede di nomina, da un solo membro o da tre membri effettivi e due supplenti. La designazione dell'Organo di Controllo è attribuita ai Fondatori Promotori.

In caso di organo monocratico l'unico componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, secondo comma, del Codice Civile. In caso di organo collegiale almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro o tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche e giuridiche.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art.2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo collegiale designa tra i suoi componenti il Presidente ove non vi abbia già provveduto il Consiglio di Amministrazione in sede di nomina. L'Organo di Controllo collegiale si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice.

L'Organo di Controllo vigila nel corso dell'esercizio sulla

gestione della Fondazione e, in particolare, sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione.

Esamina, inoltre, il bilancio di esercizio predisposto dall'organo amministrativo al fine di predisporre la relativa relazione.

Esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo, inoltre, esercita la revisione legale dei conti ove gli sia espressamente attribuito tale incarico ovvero la revisione sia obbligatoria per disposizione di legge. Nel caso in cui l'Organo di Controllo eserciti anche la revisione legale dei conti, tutti i componenti dell'Organo di Controllo devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e può essere rinominato. Esso è prorogato nell'ufficio fino alla nomina del nuovo Organo di Controllo.

Articolo 23 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche possono essere gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, fatta eccezione per l'Organo di Controllo ai cui componenti può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello massimo consentito per legge per enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 24 - Operazioni straordinarie

La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei punti/voti assegnati, previo parere vincolante della categoria Fondatori

Promotori.

Articolo 25 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto, sentito l'Organo di Controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti che perseguono finalità analoghe o a scopi di pubblica utilità.

Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore che può essere scelto anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

Articolo 26 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.

Martina Mililli, Gioacchino Attaguile Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.22 del D.Lgs sette marzo 2005 n.82